

IMPOSTE SUL REDDITO

Imposta sostitutiva del 26% sul capital gain delle “qualificate”

di **Fabio Landuzzi**

Con la **legge di Bilancio 2018** cambia il regime di **tassazione** dei redditi di capitale e dei **redditi diversi** conseguiti dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio dell'attività di **impresa** derivanti dal possesso e dalla **cessione di partecipazioni societarie “qualificate”**: viene infatti introdotta la tassazione mediante **imposta sostitutiva del 26%**, determinando così un sostanziale **allineamento** con quanto già è previsto per le **partecipazioni “non qualificate”**.

L'**efficacia della disposizione** non è tuttavia immediata.

Per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, il nuovo regime si applicherà per quelle realizzate – quindi, per le **cessioni effettuate** – solo **dal 1 gennaio 2019**.

Sino a tale data, le plusvalenze realizzate sono imponibili nella misura del:

- **49,72%**, se realizzate **entro il 31 dicembre 2017**;
- **58,14%** se realizzate **dal 2018**.

Nulla muta invece per le plusvalenze relative alle **cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato**: senza l'esimente ex [articolo 87, comma 1, lett. c\), Tuir](#), è confermata la **tassazione piena** del *capital gain*.

Questa modifica del regime di tassazione dei *capital gains* determina un **inasprimento per i soggetti non residenti in Italia**, se residenti in **Stati non coperti da Convenzione** oppure se residenti in Stati esteri la cui Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la **potestà impositiva dell'Italia** sui *capital gains* in quanto considerati ivi realizzati; infatti, per costoro il regime fiscale applicabile è quello tipico delle **persone fisiche residenti**, così che dal 2019 si troveranno a scontare una **tassazione sostitutiva del 26%**, mentre a tutt'oggi i medesimi soggetti subiscono un prelievo pari al 24% (aliquota Ires) ma applicato solamente sulla quota imponibile della plusvalenza (per cui solo sulle percentuali sopra indicate).

È evidente un effetto di inasprimento tutt'altro che irrilevante che può aprire anche spazi per una possibile eccezionale **impropria discriminazione**.

Ciò detto, **viene quindi meno dal 2019 l'obbligo di tenere distinte le plus e minusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate**; quindi, poiché tutte confluiscono in una nuova massa unica, è ragionevole dedurre che le stesse potranno anche compensarsi.

La **distinzione** fra partecipazioni qualificate e non qualificate **non ha tuttavia perso di rilevanza** in senso assoluto, per cui è stata mantenuta nell'ambito dell'[articolo 67, comma 1, Tuir](#).

In particolare, la distinzione resta rilevante soprattutto per i **non residenti**, alla luce di quanto prescrive l'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#); tale norma dispone infatti che **non concorrono a formare il reddito** imponibile le **plusvalenze** nonché i redditi di cui alle lettere da c-bis) – e si tratta delle sole “**partecipazioni non qualificate**” - a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (oggi, articolo 67) Tuir, quando sono percepiti da **soggetti residenti all'estero** di cui all'[articolo 6, comma 1, D.Lgs. 239/1996](#) ossia **soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**.

La norma, infine, per ragioni di coordinamento interviene anche sull'ambito di applicazione dell'[articolo 6 D.Lgs. 461/1997](#) prevedendo che, sempre **a partire dal 1° gennaio 2019**, il regime del **risparmio amministrato** sia estendibile anche al possesso delle **partecipazioni qualificate**; dal lato delle persone fisiche titolari potrebbe quindi schiudersi una **semplificazione operativa**, in quanto le partecipazioni qualificate da essi possedute potrebbero essere inserite in un **dossier titoli** optando, come si è visto, per il regime amministrato così da demandare all'intermediario finanziario la **gestione della relativa posizione fiscale**, liberandosi dall'adempimento dichiarativo dei *capital gains* e della liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta.



Convegno di aggiornamento
**LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE**
Scopri le sedi in programmazione >